

**ANCIT**  
**Associazione Nazionale Consulenti Tributarî Italiani**

*Regolamento della formazione professionale continua del Consulente Tributario*

*(aggiornato nella seduta consiliare del 24 febbraio 2017)*

**Art. 1**  
**Formazione professionale continua**

1. La formazione professionale è attività volta ad assicurare e garantire che il consulente tributario iscritto all'associazione mantenga, approfondisca ed estenda la propria competenza tecnica e professionale. Il suo svolgimento è presupposto per la qualità, il pregio e per la garanzia di tutela nei confronti dei destinatari della prestazione professionale e dell'interesse pubblico in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 4/2013.

**Art. 2**  
**Obbligatorietà**

1. La formazione professionale, statutariamente e deontologicamente prevista, è obbligatoria per tutti gli associati ad esclusione dei soci sostenitori.

2. Ogni consulente tributario sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle norme che seguono, gli eventi formativi approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale cui partecipa ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto al primo comma.

3. Egli deve documentare l'effettivo svolgimento dell'attività di formazione professionale, munendosi degli attestati che dimostrino l'assolvimento dell'obbligo. Dovrà quindi inserire nella propria area riservata del sito dell'Associazione la documentazione probante al fine di permettere, alla medesima, di certificare l'assolvimento dell'obbligo formativo.

**Art. 3**  
**Attività**

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, costituiscono attività di formazione professionale continua i seguenti eventi formativi, tenuti anche all'estero, aventi ad oggetto le materie di cui al comma successivo:

- a) frequenza di corsi, anche mediante modalità di formazione a distanza, seminari, convegni, master ed eventi similari;
- b) partecipazione agli eventi di cui sopra in qualità di relatore;
- c) partecipazione al congresso dell'Associazione;
- d) pubblicazione di libri, di articoli e saggi sulla rivista dell'associazione o su altre del settore;
- e) esami universitari, tesi e sessione di laurea in materie economico-giuridiche;
- f) l'insegnamento nelle materie economiche e giuridiche;
- g) altre attività che saranno definite o approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

2. Gli eventi formativi devono avere ad oggetto le materie inerenti l'attività professionale del consulente tributario ed in particolare materie economiche, fiscali, tributarie e/o temi inerenti gli aspetti aziendali e giuridici.

Devono avere altresì ad oggetto le norme di deontologia e di ordinamento professionale e le procedure applicative connesse allo svolgimento ed al monitoraggio dell'attività, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie ed alla gestione dello studio.

3. A ciascun evento formativo corrisponde un numero di crediti formativi, attribuito e definito dal Consiglio Direttivo Nazionale in relazione al contenuto ed alle caratteristiche dell'evento; di norma ad ogni ora di formazione corrisponde un credito.

#### **Art. 4**

##### **Durata annuale minima**

**1. Per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 2 è ritenuto sufficiente un impegno individuale minimo di 90 crediti formativi valutabili nel triennio con un minimo di 20 crediti annuali.**

2. Al superamento del limite minimo richiesto ed al raggiungimento di 30 crediti annuali all'associato, previa verifica degli altri requisiti, verrà rilasciato l'Attestato di assolvimento del requisito formativo.

3. L'anno formativo coincide con quello solare e decorre dal 01 gennaio di ogni anno.

4. Il triennio formativo coincide con quello di validità in carica del Consiglio Direttivo Nazionale. Per i nuovi associati, l'anno formativo decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione; in questo caso il monte ore richiesto sarà riproporzionato

5. La formazione professionale obbligatoria è uno degli elementi su cui si basa la Legge 4/2013. Il raggiungimento di tale criterio, (20 crediti minimi annuali e 90 nel triennio) da parte degli associati rientra tra gli obblighi che la legge impone.

#### **Art. 5**

##### **Certificazione UNI 11511 del Tributarista iscritto all'associazione**

1. La norma **UNI 11511** definisce i requisiti volti all'accertamento dello svolgimento dell'attività professionale del Consulente Tributario, ed in riferimento allo schema di certificazione "Tributarista"; tra i requisiti necessari alla presentazione della domanda di ammissione all'esame previsto dall'ente di certificazione, viene richiesta l'evidenza di aver conseguito:

- **32 crediti formativi** (1 ora = 1 Credito) nell'ultimo anno, se in possesso di laurea

- **50 crediti formativi** (1 ora = 1 Credito) nell'ultimo triennio, di cui almeno 32 nell'ultimo anno, se in possesso di diploma di scuola media superiore.

Di norma, l'ente di certificazione ritiene idonee attività di formazione relative ad aree tematiche afferenti in modo diretto alla professione.

All'associato che non procederà alla certificazione UNI 11511 verrà richiesto il raggiungimento dei crediti indicati nell'art. 4.

## **Art. 6**

### **Attribuzioni e compiti del Consiglio Direttivo Nazionale**

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale promuove ed indirizza lo svolgimento delle attività obbligatorie di formazione professionale continua, individua le nuove aree di sviluppo della professione verso le quali sarà orientata la formazione ed esercita le proprie attribuzioni di vigilanza.

2. In particolare il Consiglio Direttivo Nazionale:

- può individuare e proporre i soggetti formatori allo svolgimento degli specifici eventi approvati ed attribuisce i relativi crediti;
- promuove adeguate offerte di eventi formativi utilizzando risorse proprie e/o di terzi;
- vigila sull'effettivo svolgimento della formazione professionale continua da parte degli iscritti all'Associazione, nei modi previsti dal presente regolamento e con i mezzi ritenuti più opportuni.

3. Ai fini della vigilanza, ogni associato deve fornire al Consiglio Direttivo Nazionale o all'organo da questi delegato, l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento da parte del consulente tributario della formazione continua. Nel caso non sia possibile fornire la prova della partecipazione all'evento formativo l'associato potrà documentarlo tramite l'autocertificazione. In mancanza della certificazione richiesta, l'Associazione segnala al Collegio dei Probiviri la situazione, affinché valuti l'adozione di un provvedimento disciplinare.

### **FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA**

#### **NOTE ESPLICATIVE**

**La formazione** professionale continua è attività di studio, di approfondimento e di aggiornamento su materie la cui applicazione è oggetto dell'attività professionale del consulente tributario.

- Permette di migliorare ed ampliare le competenze tecniche del consulente tributario.
- E' presupposto per la qualità ed il pregio della prestazione professionale.
- E' garanzia e tutela per l'utente della prestazione professionale.

**Consiste** nella partecipazione attiva del consulente tributario ad eventi formativi aventi ad oggetto argomenti indicati nell'art. 3 comma 2 del Regolamento e svolti sia autonomamente che inseriti nei programmi predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Ha come caratteristiche l'effettività e l'obbligatorietà di svolgimento.

**L' obbligatorietà** consiste nel:

1. acquisire 90 crediti formativi triennali con un minimo di 20 crediti annuali; in nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio quelli maturati nel triennio precedente.
2. documentare l'attività di formazione svolta mediante attestati di partecipazione o tramite autocertificazione;
3. esibire la documentazione all'Associazione secondo le modalità dalla stessa stabilite.

Il comprovato impedimento allo svolgimento della formazione obbligatoria, su istanza dell'associato, sarà oggetto di valutazione individuale da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

L' evento formativo è occasione di studio, di approfondimento e di confronto di esperienze professionali su temi ed argomenti indicati nell' art. 3 comma 2.

Il credito formativo professionale esprime la misura dell'impegno e del tempo profusi dal consulente tributario nella partecipazione attiva agli eventi formativi.

E' determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale in relazione alle caratteristiche degli eventi formativi compresi nei programmi approvati, valutando i seguenti elementi:

- a) tipologie e modalità di svolgimento dell'evento formativo;
- b) durata effettiva dell'evento;
- c) argomenti trattati;
- d) qualifica dei relatori.

L'attribuzione dei crediti e' prevalentemente basata sulla durata dell'evento e orientata all'adozione del parametro: 1 ora = 1 credito.

All'attività formativa di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) ove non specificato dall'ente stesso, sono attribuiti 1 credito formativo per ogni ora di durata dell'evento.

All'attività formativa di cui all'art. 3 comma 1 lettera c), sono attribuiti 5 crediti formativi per ogni convegno dell'Associazione.

Alle attività formative particolari di cui all'art. 3 comma 1 lettere b), d), e), i crediti formativi sono attribuiti come segue:

- a) relazioni in convegni, seminari corsi o master accreditati 1 ora = 3 crediti;
- b) pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti di cui all' art. 3 comma 2 - ogni 5 cartelle di 1.500 battute ciascuna = 1 credito; articoli sulla rivista dell'associazione 2 crediti;
- c) esami universitari: i crediti formativi saranno equiparati a quelli attribuiti dal percorso di studio dell'università stessa;  
tesi e sessione di laurea: 5 crediti
- d) l'insegnamento nelle materie economiche e giuridiche con un minimo di 10 ore di insegnamento settimanali: 10 crediti annuali.

All'attività formativa di cui all'art. 3 comma 1 lettera g), sono attribuiti i crediti formativi deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale per ogni singolo evento definito.

Entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo ogni associato dovrà inserire sul sito la documentazione attestante i crediti formativi e precisamente gli attestati di partecipazione o l'autocertificazione relativa ad i vari eventi, copia sia del piano di studi universitario che del libretto esami sostenuti o l'autocertificazione, che è ammessa anche per docenze, articoli e pubblicazioni.

La documentazione andrà inserita nell'apposita sezione del portale e denominata "Tessera Formazione" in cui è necessario evidenziare l'eventuale presenza dell'autocertificazione mediante un flag specifico.

Annualmente il Consiglio Direttivo Nazionale procederà alla verifica documentale a campione di quanto autocertificato.

Ai fini della certificazione UNI 11511, sarà l'Associazione che attesterà gli eventi formativi svolti su tematiche attinenti la professione presenti nella "Tessera Formazione" dell'associato.

## **ESENZIONI E RIDUZIONI**

Il consulente tributario può essere esentato dallo svolgimento della formazione obbligatoria nei casi di malattia grave, interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi e per altri casi di documentato impedimento derivanti da cause di forza maggiore. La richiesta di esenzione deve essere tempestivamente avanzata dall'associato e approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

## **PROVVEDIMENTI**

Il consulente tributario che non ottemperi all'obbligo della formazione obbligatoria con le modalità di cui al presente Regolamento non potrà ricevere "l'Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi" come previsto dalla Legge 4/2013 e non sarà inserito nell'elenco dei professionisti iscritti all'Ancit presente sul portale.

L'associato che non ottempera alla formazione obbligatoria e che non ha raggiunto i 90 crediti previsti nel triennio per cause non motivate, non potrà essere inserito nell'elenco degli associati che periodicamente viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate, Equitalia, ad istituti previdenziali/assistenziali o ad altre amministrazioni con il quale l'Associazione ha stipulato convenzioni.